

Massima n. 196 Consiglio Notarile di Milano - Commissione società

Massima

Per “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.L. 23/2020 (convertito con L. 40/2020), come modificato dall’art. 1, comma 266 della L. 178/2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.

Resta fermo l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell’art. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui anche a seguito di tali perdite il patrimonio netto resti superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto divenga inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

Sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese, sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, nella misura in cui tali perdite persistano, anche qualora ad esito dell’aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili.

Commento

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha aggiornato la massima n. 191 con la nuova massima n. 196 in commento, inerente alla sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale per perdite nel periodo dell'emergenza Covid-19.

Il Consiglio Notarile meneghino, con la predetta massima n. 196, afferma che tutte le perdite esistenti nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, anche se non strettamente legate all’emergenza epidemiologica e anche se sorte in periodi precedenti all’annualità 2020, con le dovute precisazioni nel seguito riportate, sfuggono alle regole in materia di riduzione obbligatoria del capitale.

La massima interpreta l’espressione “per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” di cui all’articolo 6, comma 1 del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), come modificato dall’art. 1, comma 266 della L. 178/2020. Viene qui precisato che oggetto di deroga del ripiano delle perdite sono da intendere tutte quelle risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte, comprendendo quindi: (i) perdite di esercizio 2020; (ii) perdite di esercizi precedenti al 2020 e riportate a nuovo; e (iii) perdite accertate nel 2021, purché riferite a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, fino al quinto esercizio successivo (i.e. 2025), relativamente a tali perdite non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e

2545-duodecies c.c. e le disposizioni di cui agli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c.

Le perdite sorte negli esercizi successivi a quello in chiusura al 31 dicembre 2020, soggiacciono invece alle regole codicistiche ordinarie.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli articoli 2446, comma 1 e 2482-bis, commi 1, 2 e 3 c.c.; non è dunque sospeso l'obbligo degli amministratori di rilevare le perdite e di convocare l'assemblea, sottoponendo ai soci la relazione sulla situazione patrimoniale.

Tale obbligo è previsto sia nelle ipotesi in cui, anche a seguito di perdite, il patrimonio netto resti superiore al capitale minimo, sia – ed a *fortiori* – nelle ipotesi in cui, per effetto di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, lo stesso risulti inferiore al minimo legale.

La massima in commento esprime l'ulteriore principio per cui è altresì possibile deliberare operazioni sul capitale sociale o con effetti sul capitale sociale a prescindere dal rispetto delle norme in materia, di cui agli articoli 2446 e 2482-bis, 2447 e 2482-ter c.c., potendo quindi, *inter alia*, essere iscritte nel registro delle imprese le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite sopra menzionate.

La posizione del Consiglio Notarile di Milano si pone in linea con quanto affermato da Assonime nella circolare n. 3 del 25 febbraio 2021, che avvalora anch'essa l'interpretazione per cui tutte le perdite emerse in periodo di emergenza Covid-19, anche se non legate strettamente all'emergenza stessa, sfuggono alla riduzione obbligatoria del capitale.

In senso opposto si era invece espresso il MISE che, con la comunicazione indirizzata alle Camere di Commercio prot. 26890 del 29 gennaio 2021, in relazione al quesito della Camera di Commercio della Romagna, pareva prediligere un'interpretazione restrittiva, escludendo che la norma potesse riguardare anche perdite relative a esercizi antecedenti al 2020.